



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 26

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 337/09

UDIENZA DEL

31/05/2010

ora 15:15

SENTENZA

N°

59/26/10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASSARELLI	CATERINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	RAMAZZINA	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVALLARO	SANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

31.05.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27.09.2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3
depositato il 25/02/2009
- avverso la sentenza n° 53/02/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CONEGLIANO

contro parte:


difeso da:

MOSCHETTI FRANCESCO
E MOSCHETTI GIOVANNI
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35100 PADOVA PD

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA + IRAP 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA + IRAP 2004

Il Segretario
Assistente Tributario
Nicoletta Ciccuti



RITENUTO IN FATTO

A seguito di p.v.c. redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio di Conegliano notificava alla società [redatto] esercitante l'attività di autonoleggio con sede legale a Conegliano, due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004 e 2005.

Venivano contestati alla società:

Indebita deduzione di costi ai fini delle II.DD

Indebita detrazione IVA relativamente ad autovetture acquistate dalla società [redatto] e rivendute alla [redatto].

La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso. L'Ufficio, nelle mosse del giudizio di primo grado, provvedeva ad azione di autotutela parziale degli avvisi di accertamento, annullando la posizione della società relativamente alle II.DD ed IRAP per gli anni 2004 e 2005.

La Commissione Tributaria di Treviso con sentenza n. [redatto] del 5 maggio 2008, riuniva i ricorsi, li accoglieva e compensava le spese, sostenendo che la società [redatto], pur nell'intento elusivo dei patti contrattuali esistenti tra la [redatto] Spa ed [redatto] Spa che conseguentemente la coinvolgeva, nulla può essere contestato alla stessa poiché il diritto erariale non è stato violato in quanto l'imposta IVA relativa è stata regolarmente pagata.

Propone appello a questo Commissionone l'Agenzia delle Entrate sostenendo quanto segue.

La sentenza è sicuramente da censurare sia in fatto che in diritto in quanto è incontrovertibile e riconosciuto dalla controparte e dallo stesso giudice di prime cure che [redatto] Srl era una società creata ad hoc dalla ditta Automobili [redatto] Spa per raggiungere particolari finalità.

Ottenere da [redatto] Spa i premi monetari per il raggiungimento di un determinato volume di vendite anche al fine di evadere l'IVA mediante l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti, attraverso la vendita diretta a cliente comunitario tedesco [redatto], con cui invece la società Automobili [redatto] Spa, per vincoli commerciali con [redatto] Spa, non poteva avere rapporti commerciali (vendite) di prodotti Volkswagen in Germania.

Inoltre, la posizione dell'amministratore e socio unico di [redatto] che in diversi incontri con i verificatori ha dimostrato di non conoscere la reale gestione dei rapporti commerciali posti in essere dalla sua società avvalendosi la tesi che [redatto] Srl era società di interposizione fittizia di Automobili [redatto] Spa e, conseguentemente, di operazioni commerciali soggettivamente inesistenti. Le discrepanze riguardanti le pratiche di immatricolazione richieste e poi annullate tramite la società [redatto] Srl ne sono la prova.

Dal punto di vista fiscale, in campo IVA, le operazioni soggettivamente inesistenti portavano che il vero cliente della [redatto] non era la [redatto] Srl, ma la società tedesca e che [redatto] it indebitamente detraeva l'IVA sulle presunte fatture di acquisto e otteneva rimborso dell'imposta IVA ai sensi dell'art 30 comma 2 lett. b del DPR 633/72. [redatto] Spa se avesse ceduto direttamente alla società tedesca [redatto] non avrebbe ottenuto i bonus da [redatto] per i volumi auto

vendute e si sarebbe trovata con imposta IVA a credito pari all'IVA in acquisto, ma non in cessione effettuata a cliente tedesco in quanto sarebbe stata in regime di non imponibilità IVA per cessione intracomunitaria. Invece [redatto] Srl ha percepito i bonus e dal punto di vista tributario, ha potuto chiedere il rimborso dell'IVA accelerato ai sensi dell'art 30 DPR 633/72 in quanto svolgeva esclusivamente operazioni intracomunitarie e si trovava per questo nella situazione prevista dall'art 30, ovvero sia possedeva il requisito di esportatore abituale.

L'appellante ufficio chiede la modifica della sentenza in accoglimento dell'appello, ritenendo valido l'accertamento con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Resiste con propria memoria [redatto] Srl

OSSERVA IN DIRITTO

La Commissione Tributaria Regionale, ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Si osserva che l'Ufficio, qualora ritenga che la Società Srl fungesse da sola cartiera allo scopo di non far apparire la ditta come reale operatore nella vendita delle autovetture alla società tedesca, avrebbe dovuto fornire prove sufficienti a dimostrazione di quanto sostenuto. In effetti le tesi dell'appellante si basano sostanzialmente su una elusione di un patto commerciale tra la

o e a. L'accertamento su Srl fa emergere certamente una organizzazione molto "leggera" da cui tuttavia, dal punto di vista contabile e fiscale, si è inequivocabilmente accertato l'esistenza dei movimenti economici, le relative fatturazioni, il valore finale di vendita delle auto al cliente tedesco ed i pagamenti delle imposte, tra cui l'IRAP il cui presupposto è dato dall'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Non vengono contestati nemmeno i premi derivanti dal volume di affari generato che sicuramente è andato a beneficio della società.

Il Srl per stessa ammissione del ricorrente, funge da intermediario per realizzare maggiori commissioni sugli acquisti dalla casa madre e generare maggiori vendite allargando il mercato ove la società per accordi commerciali non può realizzare. Da il ad inficiare l'operazione ritenendola in frode alla legge fiscale occorrerebbe sostenere la tesi con la prova dello stesso indebito vantaggio fiscale.

La società ottiene in vantaggio di maggiori premi per le vendite auto acquisite da i. I pagamenti sono dimostrati, l'IVA versata regolarmente e le imposte dirette assolte.

Occorre precisare che l'esenzione di una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto intracomunitario dei beni, alla quale corrisponde un acquisto intracomunitario tassato dallo Stato membro di destinazione di detta spedizione o di detto trasporto, permette di evitare la doppia imposizione e, pertanto, la violazione del principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'IVA.

I soggetti passivi devono provare con la documentazione fiscale e contabile il beneficio della esenzione IVA.

risulta essere soggetto diverso dalla società lo Spa non essendo stata data prova certa dal punto di vista soggettivo di identità tra le due aziende.

Si svolgeva, per dichiarazione dello stesso appellante, quasi esclusivamente operazioni intracomunitarie trovandosi nella situazione prevista dall'art 30 co. 2 lettera b dell'art 57 DL 30/8/93 n 33 ed era interposto reale.

Possedeva quindi il requisito di esportatore abituale avvalorato dalla documentazione fiscale e contabile verificata.

Si ritiene pertanto che non sia provata la simulazione soggettiva atta a porre in essere vendite fittizie tali da procurare danno all'erario.

P.Q.M

La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Venezia, il 31 maggio 2010

IL RELATORE
Dr. Enrico Ramazzina



IL PRESIDENTE
D.ssa Caterina Passaroli

